



REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato per la Valutazione dei docenti (CdV), istituito in base alle modifiche apportate all'art. 11 del decreto legislativo n. 297/1994 dall'art. 1 comma 129 della Legge 107/2015,

OPERA IN BASE AL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI NOMINA E DURATA DELL'INCARICO

1. In conformità all'art. 1 comma 129 della L. 107/2015, il CdV dell'IC Bastia1 è composto da 7 membri:

- Dirigente scolastico dell'Istituto, con funzione di Presidente;
- N. 2 docenti individuati dal Collegio Docenti;
- N. 1 docente individuato dal Consiglio d'Istituto;
- N. 2 rappresentanti dei genitori, individuati dal Consiglio d'Istituto;
- N. 1 componente esterno all'Istituto, designato dall'U.S.R.

2. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un triennio coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione, la componente il cui rappresentante decade provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività del Comitato.

ARTICOLO 2 - COMPITI

1. Il Comitato, come stabilito dall'art. 1 comma 129 della L. 107/2015, ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

2. Il CdV, composto dal Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, dai tre docenti, di cui due individuati dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d'Istituto, e integrato da un docente a cui sono affidate funzioni di tutor, ha anche il compito di esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del DLgs n. 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

4. Il CdV esercita anche le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 DLgs n. 297/1994.



ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno, su propria iniziativa o dietro richiesta motivata della maggioranza assoluta dei membri del Comitato stesso.
2. I lavori del Comitato si tengono presso gli uffici della Dirigenza o in altra sede indicata dal Presidente nella convocazione.
3. Non sono ammessi alle sedute membri estranei al CdV.
4. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. L'astensione dal voto non costituisce "voto validamente espresso".
In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.
5. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
6. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. Rispetto alla data stabilita per le riunioni del CdV, i membri del Comitato ricevono con almeno 5 giorni di anticipo la convocazione contenente l'ordine del giorno, in forma scritta e protocollata.
8. Le riunioni vengono verbalizzate da un membro del CdV avente funzione di Segretario che verrà individuato nella prima riunione di insediamento.
9. Il segretario provvede alla stesura del verbale della riunione contenente l'indicazione della sede, della data, dell'ora, nonché l'elenco dei partecipanti e la trascrizione sintetica degli interventi.
10. Il verbale della seduta è firmato dal segretario e dal presidente del CdV.

ARTICOLO 4 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/ NORME ATTUATIVE

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del CdV.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Legge 107 /2015.





RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 107/2015 - art. 1 - commi 126/130

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti) - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
- scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predisponde le linee guida Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

